

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 22 (1952-1953)

Heft: 2

Rubrik: Miscellanea storica

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Miscellanea storica

Procura del Consiglio Comunale di Poschiavo, 1370

Il documento che riproduciamo qui sotto nel testo originale latino e nella traduzione italiana, è conservato nel suo originale nell'Archivio di Curburgo. Noi lo ricavammo da una copia autentica fornitaci dal già Podestà di Poschiavo Edoardo Bondolfi. In questa copia è detto che il margine sinistro del documento « per lo spazio di tre dita e la lunghezza di un piede, di cui un terzo coperto di scritto, trovasi consumato ». D'onde i puntini in principio di una decina di righe.

Il documenti ci sembra di qualche portata storica, non solo per i nomi di famiglie poschiavine che in esso affiorano, ma anche per la formazione del Consiglio comunale di Poschiavo nel 1370. Se il Consiglio comunale del 1338 contava, secondo i documenti, otto membri, nel 1370, secondo il presente documento ne contava nientemeno che trenta. Di fatto tra consiglieri e deputati ne enumera venti e afferma che erano i due terzi dell'intero Consiglio.

Ci è per ora difficile dire per quanto tempo Poschiavo fosse sottomesso a Ulrico IV de Amatia e a di lui successori. Sappiamo solamente che Poschiavo, mediante un Decreto rilasciato da Galeazzo Visconti a Pavia, venne sottomesso nel 1377 al comune di Como, e questo per la ribellione dei Poschiavini contro i Visconti.

D. Leone Lanfranchi

PROCURA

data dal Consiglio del Comune di Poschiavo a sette procuratori per stipulare
l'atto di sottomissione coll' avvocato ULRICO IV di Amatia.

Dato sotto Camminata, lì 10 giugno 1370.

IN NOMINE Domini Amen. Anno a nativitate Eiusdem Millesimo Trecentesimo Septuagesimo. Indicione

OCTAVA die lune decimo, mensis Junii. Convocato et congregato concilio communis et Hominum de

PUSCLAVIO subtus caminatam dicti Comunis per requiscitionem servitoris et campanis PULSATIS more solito. Subius caminatam dicti Comunis precepto et impositione Tomasi FILIUS CONDAM Landulfi de castello, degani, et in antea, dicti Comunis, pro infra- scriptis omnibus

REBUS specialiter peragendis. In quoquidem conscillio fuit idem Tomas deganus nuco, Fanchus filius condam Lafranchi de Josepo, procurator dicti communis, DE follone filius condam Lafranchi de tallio, Bonus de mugiato filius condam Menegus de bona filius condam Jacomi, petrus de petri nazio filius CONDAM

..... Zanes de bertrama filius condam Alberti, Zanes de vidaleto filius condam Romerius de Rizio filius condam Zanis, Fredrigus de Matosso filius condam MENEGUS de guasparino filius condam petri, zanis de Matosso filius condam

..... guasparinus de godenzino filius condam Guilelmi, Gulielmus de Gulielmino FILIUS CONDAM Jacomini, Zanolus de Venturelo filius condam petri, bonus de capitaneo

FILIUS CONDAM petri, Zanes pelizarius filius condam Enrici, Romierus de fangiis filius

*CONDAM LANFRANCHI, menegus de gervasio, filius condam Gervasii, Steffanus de solla
FILIUS CONDAM Jacomini, et primus de petrazio filius condam genzii, omnes consiliarii et
DEPUTATI DICTI communis, qui sunt due partes trium parcium omnium consilliano-
rum dicti communis
PUSCLAVII qui omnes consiliarii deganus et procurator suis nominibus propriis ac
NOMINE ET vice dicti communis et hominum et singularum personarum dicti loci et
territorii de pusclavio
.....Faciunt, constituant et ordinant suos et dicti communis et hominum et singula-
rum personarum dicti communis
.....SIndicos, nuncios et procuratores: s. Symonem de Albricis filium condam do-
mini gaudencii,
.....,um de Casate filium condam s. Marchioli, Zanem Matum filium condam
Lafranchi, Zaninum
DE RAInaldo filium condam Jacomini, pedrotum de filippo filium condam Johannis,
Fanchum filium condam Joseppi
DE Fancho et secundum Tomasium et quem libet eorum in solidum, praesentes et
hoc mandatum in se suscipien-
TES, hinc ad mensem unum proxime futurum ad comparendum reverenter coram ma-
gnifico et potenti
VIRO domino Ulrico Seniori advocato de Amatia et ad se submitendum sub eius
ET HEREDUM eius dominacione et cum omnibus
illis pactis et convencionibus, que fieri contingerint per ipsos sindicos
VEL alterum eorum.*

*Et ad Jurandum dicta de fidelitate eidem et heredibus eius servanda. Et ad promi-
tendum et obligandum se et omnia eorum et cuiusque eorum Insolidum bona pignora
presencia et futura de atendendo et observando omnia pacta, promissiones et conven-
tiones, que fieri contingerit per scriptos sindicos et per quemlibet eorum Insolidum,
et generaliter ad omnia alia et singula faciendam et gerenda que in predictis et circa
predicta necessaria fuerint et utilia et que in talibus Instrumentis tam de more quam
de jure. Requirentibus, dantes et concedentes predicti omnes deganus procurator et
consiliarii superius nominati suis nominibus et nomine quo supra, Eisdem sindicis et
cuilibet eorum Insolidum plenum liberum et generale mandatum cum plena libera et
generalis administracione faciendi et gerendi omnia ea et singula que ipsimet constituti
facere possent si presentes adessent, etiam si mandatum exigat speciale; promitentes
in super dicti constituti suis nominibus et nominibus scriptis sub Ypotecha et obliga-
tione sui et omnium suorum bonorum et Rerum pignus presencium et futurarum in mihi
notario in frascripto, nomine et vice prefati domini advocati, respondendi quicquid per
scriptos sindicos et procuratores suos et per quemlibet eorum Insolidum, Actum, dic-
tum, factum, gestum, promissum, Juratum, et obligatum fuerit, totum id proprio ratu
gratum et firmum habere et tenere et nullo tempore contrafacere nec venire aliqua
ratione vel occasione Juris vel facti.*

*Actum ut supra; unde plures Interfuerunt Ibi testes vocati et rogati: petrinzolus
de torgio, de Menasio, fil. condam..... Antonius Mongatus filius condam petri,
Bonetus de pergamo filius condam Zanini, et Venturinus de gandelino filius condam
Johannis. Et pro notariis: presbyter comolus de Medda beneficialis ecclesie de puscla-
vio, Alietus de Olzate filius condam s. Johannoli et Gulfinus filius condam s. Fridrici
de Albricis, omnes noti.*

S. N. *Ego Martinus de tacis publicus notarius pusclavij filius condam s. Funi de tacis de brellia hoc Instrumentum sindicatum rogatus tradidi, scribi, Rogavi et me subscripti.*

S. N. *Ego Johannolus raynonus de Cermenate, dictus de paczedo, notarius comunis, filius condam s. Alieti hanc cartam sindicatam rogatu s. Martini notarij ut supra scripsi.*

PROCURA

Dato sotto Camminata, lì 10 giugno 1370. ¹⁾

NEL NOME del Signore. Amen. Nell'anno 1370 dalla natività di G. C. Nell'indizione ²⁾ OTTAVA, il decimo giorno della luna, nel mese di giugno. Essendo stato invitato a radunarsi il Consiglio del comune e degli uomini di POSCHIAVO sotto Camminata di questo comune, previo invito da parte dell'Usciere e al SUONO delle campane, come di consueto. Sotto Camminata di questo comune per ordine perentorio di Tomaso,

FIGLIO DEL FU Landolfo del Castello, decano, come già detto, di questo comune, per decidere in modo speciale

DELLE SEGUENTI FACCENDE. Al qual raduno comparvero il decano Tomaso nuco (?), Fanco, figlio del fu Lanfranchi di Giuseppe, segretario di questo comune,

..... del Follone ³⁾, figlio del fu Lanfranchi del taglio (o di Teglio ?), Bono de Mugiato, figlio del fu

..... Menico de Bona, figlio del fu Giacomo, Pietro di Pietro Mazio (di Mazzo ?), figlio del fu

..... Zanes ⁴⁾ di Bertrama, figlio del fu Alberto, Zanes di Vidaleto, figlio del fu Romerio Rizzi, figlio del fu Zanes, Federico Matossi, figlio del fu

..... Menico Degasperi, figlio del fu Pietro, Zanes Matossi, figlio del fu

..... Gasperino Godenzino, figlio del fu Guglielmo, Guglielmo Guglielmino

FIGLIO DEL FU Giacomino, Zanolo de Venturelo, figlio del fu Pietro, Bono de Capitaneo

FIGLIO DEL FU Pietro, Zanes, palizario (il pellicciaio ?) figlio del fu Enrico, Romerio de Fangi, figlio

DEL FU LANFranchi, Menico Gervasi, Figlio del fu Gervasi, Stefano de Solla,

FIGLIO DEL FU Giacomino e Primo de Pietraccio, figlio del fu Genzio (Fulgenzio ?), tutti in carica di Consiglieri e de-

PUTATI DEL DETTO comune, due terzi di tutti i Consiglieri di questo comune di POSCHIAVO, i quali tutti in un col Decano e il Segretario firmarono coi loro rispettivi nomi

IN NOME E rappresentanza del detto comune e degli uomini e delle singole persone di questo luogo e territorio di Poschiavo.

..... nominano, insigniscono e comandano quali (rappresentanti)

..... in qualità di sindaci, nunzi e procuratori di questo comune e degli uomini

¹⁾ Camminata: Era l'antica tettoia in piazza comunale, dove solevano radunarsi il Consiglio e l'Assemblea stessa.

²⁾ Indizione: Turno di 15 anni a cominciare dal 313, anno della libertà concessa da Costantino nell'Editto di Milano.

³⁾ Follon: Ora sarebbe la regione a nord del Borgo di Poschiavo, poco più in là dell'Altavilla.

⁴⁾ Johannes: Giovanni. Forme dialettali: Zuan, Zan.

e delle singole persone del comune:

il sindaco Simone de Albricis, figlio del fu Gaudenzio,

.....o di Casate, figlio del fu Marchioli, già sindaco, Zanes Mato, figlio del fu Lanfranchi, Zanino

DE RAI-naldo, figlio del fu Giacomo, Pierotto de Filippo, figlio del fu Giovanni, Fanco, figlio del fu Giuseppe

DE FANCO e Tommaso, il Secondo, e ciascuno di loro, presenti e acconsentienti a questo ufficio, di comparire, entro un mese da questa data, con tutta umiltà davanti all'eccellente e potente

E VALOROSO Signor Ulrico, il Vecchio, avvocato di Amatia, e di sottomettersi alla sua dominazione e a quella dei suoi

EREDI con tutti i patti e le condizioni che i sindaci

O qualcuno di loro troverà opportuno.

E di prestare giuramento di osservare quanto convenuto sia verso di lui come verso i di lui eredi. E a promettere e a obbligarsi in persona e con tutti i propri averi, e di ciascuno di loro, quali pegni e ostaggi presenti e futuri di osservare e mantenere quanto stipulato, le promesse e gli accordi che sarà opportuno da farsi dai sindaci sunnominati e da ciascuno di loro, e in generale tutte le altre cose in cumulo e in specie che si mostreranno o necessarie o utili da compiersi in riguardo e conformità di quanto sopra, come portano le consuetudini del diritto.

I sunnominati Consiglieri e per primi il Decano e il Segretario, nominati più sopra specificatamente per nome e cognome, concedono volentieri ai suddetti Sindaci che vennero prescelti e a ciascuno di loro, il compito assoluto e plenipotenziario con ogni diritto di azione nel disporre e nel compiere, nel limite delle possibilità, tutto ciò che farebbero gli stessi mandanti se fossero presenti, quand'anche fosse richiesta una decisione di importanza speciale; mentre i suddetti mandanti dando il loro nome e mettendo la propria firma si obbligano e fanno sicurtà sulla propria persona e sulla propria sostanza, e qual pegno delle presenti e future deliberazioni ingiungono a me in qualità di Segretario sottoscritto di riferire di quanto verrà fatto, detto, conchiuso, apportato, promesso, giurato e dovuto dai propri sindaci e procuratori legali, a nome e in sostituzione del sunnominato signor avvocato, tutto ciò essere di piena propria e esclusiva competenza di ammettere e conservare per filo e per segno, senza travisare giammai la verità, nè vi sarà per nessuna ragione motivo o spunto di contesa.

Si decise quanto sopra; per la qual cosa vennero chiamati e si trovarono presenti parecchi testimoni: Petrinzolo di Torgio, de Menasio, figlio del fu....., Antonio Mongato figlio del fu Pietro, Boneto de Pergamo, figlio del fu Zanino, e Venturino de Gandelino figlio del fu Giovanni.

E in qualità di notai: il Sacerdote Comolo de Medda beneficiario della Chiesa di Poschiavo, Alieto Olgati, figlio del fu Giovannoli e Golfino figlio del fu Federico Albrici, tutti uomini degni di fede.

S. N. (Sequitur Nomen: segue la firma) Io, Martino de Tacis, notaio pubblico di Poschiavo figlio del fu Funo, de Tacis de Brellia, già sindaco, stesi questo istituto approvato, avendone ricevuto l'ordine, lo scrissi e lo consegnai, e vi apposi la firma.

S. N. Io, Giovannoli Rainono di Cermenate, soprannominato di Paczedà, notaio del comune, figlio del fu Alieto, già sindaco, scrissi questo documento, essendone stato incombenzato dal suddetto sindaco Martino, notaio pubblico.

**I procuratori dei Comuni di Mesocco, Soazza, Lostallo, Cama e Calanca
vendono al Capitano Antonio Marchino del fu Giovanni Marca di Mesocco
il palazzo e il giardino già Triuulzio in Roveredo, 1552**

Traduzione dalla copia fotografica dell'Archivio cantonale grigione, di

D. Rinaldo Boldini

1552, MARZO 24, ROVEREDO

Nel Nome del Signore. Così sia. Nell'anno dalla natività di Lui millesimo cinquecentesimo cinquantesimo secondo, indizione decima, di giovedì 24 marzo: il signor Gaspare del fu ser Melchione Marca, Giacomo del fu ser Bernardo Toscano, ser Gaspare del fu ser Giacomo Toscano, Bernardino del Provino, Giovanni del fu Albertino del Langelo e Tona del fu signor Martino di Gianello di Mesocco Valle Mesolcina, diocesi di Coira dell'Alamagna superiore, tutti procuratori speciali del Comune di Mesocco predetto, come consta dal pubblico strumento di detta procura, rogato da Gaspare Arabino di Mesocco, pubblico notaio della soprascritta Valle Mesolcina, del presente anno e del giorno sesto di questo mese di marzo, da me sottoscritto notaio visto e letto: parimenti il magistro Giovanni del fu Martino Pedruzio e ser Giovanni Antonio del fu signor Tognino, ambedue di Soazza, della soprascritta Valle, speciali procuratori del predetto loro Comune di Soazza, come consta dal pubblico strumento di procura rogato dal signor Giovanpietro del Lazaro di Soazza in quest'anno, addì 29 febbraio e similmente visto e letto da me sottoscritto notaio: parimenti Gottardo Mollo di Cabbiolo e ser Gaspare del Bagattino di Lostallo della soprascritta Valle, ambedue procuratori del detto Comune di Lostallo, come consta dal pubblico strumento di procura rogato da me sottoscritto notaio in quest'anno, addì 25 febbraio, ser Luca di Aira di Cama e ser Giovannino del Domenigolo di Leggia, Valle soprascritta, procuratori di Cama e Leggia, come consta dai due strumenti di procura rogati da Giovanbattista dei Censi di Cama, pubblico notaio della soprascritta Valle, in quest'anno, addì 25 febbraio; parimenti il signor Bartolomeo del Molinario padre di me sottoscritto notaio, ser Pietro del Cataneo, ser Pietro del Fenzino magistro Giovanni del Giuliero, ser Bernardo Carmicosta, Giovanni Scorzolo dell'Agnese e il magistro Giovanni del fu Antonio Pregaldino, tutti di Calanca della Valle soprascritta e tutti speciali procuratori del soprascritto comune di Calanca, come consta dal pubblico strumento di procura rogato da me notaio sottoscritto in quest'anno addì 25 febbraio, ossia nell'anno, giorno e mese in essi contenuti: in forza della loro procura come sopra, in diritto proprio ed improprio fecero e fanno vendita, consegna e cessione e traslazione e traduzione libera e franca da ogni condizione di tutto il diritto di dominio e di possessione di detti Comuni nelle mani e nella potestà del Magnifico Signor Capitano Antonio Marchino del quondam signor Giovanni Marca di Mesocco suddetto, il quale ivi presente, stipula, riceve e compera per se e per i suoi eredi e per quanti abbiano da lui legittimo diritto. E precisamente del Giardino Grande, murato tutt'intorno, con un palazzo ossia atrio vicino,

àere e garantire legittimamente d'ora in avanti in ogni tempo fino in perpetuo dall'impugnazione di qualsiasi persona, comune, collegio, capitolo e università, in ogni caso evento di lite, in tutto esclusivamente a proprie spese e danni di essa Valle venditrice e senza alcuna spesa, danno o svantaggio del predetto signor compratore nè dei suoi con tutte e singole le piante e le stalle (?) ¹⁾ e la cantina e tutte e singole le cose contenute nello stesso giardino con tutti e singoli diritti, anditi ed accessi spettanti e pertinenti ai detti giardino e palazzo, in tutto e per tutto come la stessa Valle venditrice ebbe sempre in comune ed acquistò dall' Illustrissimo Signore il signor Conte Francesco Trivulzio con tutto quanto si trova e giace in territorio di Roveredo ove dicesi al Giardino Grande del Signor Conte Trivulzio, con una stalla dirupata vicino a detto giardino e con quella azione e quel regresso di quei molini dirupati che erano presso detto giardino verso la chiesa di Sant'Antonio. Con le sue vie, anditi, et accessi, rogge d'acqua ed acquedotti spettanti e pertinenti a detto Giardino, palazzo ed edifici integralmente. Salvo e riservato sempre che detta Valle venditrice nel futuro e in perpetuo abbia in ogni tempo potestà e diritto di andare in detto palazzo per tenerci tribunale e di usare di detto palazzo ossia atrio per incarcerare e torturare i malfattori a qualsiasi richiesta di essa valle e senza alcuna opposizione dello stesso predetto signor compratore nè dei suoi eredi nè di alcun' altra persona che da lui ne abbia legittimo diritto; e ciò è da intendere secondo la rata e contingente parte di tutti i Comuni venditori come sopra si contiene, secondo i suoi più veri confini che sempre corrisposero e debbano corrispondere alla verità ed ai veri confini. E ciò con tutti e singoli i suoi accessi, gressi ed ingressi e regressi, strade e passaggi pertinenti e spettanti ai beni qui sopra venduti dati e ceduti, alla detta Valle e ai Comuni venditori, per sè ed in occasione di sè, integralmente fino alle pubbliche vie. E tutte queste cose con tutte e singole le cose che i predetti beni qui sopra venduti, dati e ceduti hanno integralmente sopra, fra e sotto di sè. E con tutti e singoli i pascoli ed ascoli, le acque e gli acquedotti, gli onori e le onoranze, le servitù e i diritti e tutte le pertinenze dei predetti beni venduti, dati e ceduti. Dando e consegnando detti procuratori al predetto signor compratore ivi presente, stipulante ed accettante in forza della procura di cui sopra tutti i loro diritti, tutte le loro azioni e ragioni reali e personali, utili e dirette, miste ed ipotecarie, i privilegi e le prerogative e tutti i diritti a detta Valle o Comuni venditori spettanti e pertinenti e competenti sopra detti beni venduti e ceduti come sopra. In tal modo e maniera che d'ora in poi in ogni tempo in perpetuo il soprascritto signor compratore con tutti i suoi eredi e con quelli che avranno da lui o da quelli legittimo diritto abbia, tenga, lavori, goda e possegga i predetti beni venduti, ceduti e dati come sopra, con tutti i loro diritti e le loro pertinenze. E riguardo a quelli sia e succeda in tutta la posizione di stato e di diritto di detta Valle venditrice e di quelli ed in quelli faccia e possa fare ciò che in perpetuo gli piacerà fare, e ciò senza alcuna opposizione della soprascritta Valle venditrice nè dei di lei eredi nè di altra persona o comune o collegio o capitolo o università. Danno e concedono inoltre detti procuratori, venditori come sopra, in forza della procura di cui sopra, piena facoltà e licenza e autorità al predetto signor compratore di entrare in possesso e di prendere corporale possessione di tutte e singole le cose vendute come sopra, e di tenerle di fatto in propria autorità e ministero. E i predetti procuratori venditori, come sopra, promisero in forza della procura di cui sopra, offrendo per solenne stipulazione se e tutti e singoli i beni presenti e futuri della soprascritta Valle ossia Comuni, di difen-

1) L'originale ha « stagliis », che potrebbe essere errore di scrittura.

eredi e di quanti avranno ricevuto da lui legittimo diritto. E ciò sotto pena della restituzione del doppio del sottoscritto prezzo e di tutto il danno e lo svantaggio e di tutte le spese, come dall'accordo solennemente conchiuso. E se quella pena sarà inflitta e saldata o meno, nondimeno tutte e singole le condizioni predette o che qui sotto si diranno dovranno perdurare in ogni tempo fino in perpetuo ferme e valide in ogni loro grado e capitolo. E per questa vendita, consegna, cessione e per tutte e singole le clausole soprascritte i predetti procuratori venditori come sopra, in forza della procura di cui sopra furono soddisfatti e confessarono ivi di aver ricevuto ed avuto dal soprascritto signor compratore che pagò e saldò per se e per i suoi eredi SCUDI MILLE E SETTECENTO D'ORO, e ciò per la rata di tutta la Valle e per tutto il detto prezzo come sopra (?)²⁾, e ciò per il completo saldo e l'integrale soddisfazione della soprascritta vendita e di tutte e singole le soprascritte condizioni. Rinunciando inoltre detti procuratori venditori come sopra, in forza della procura di cui sopra alla somma di detti denari così avuti e ricevuti e alla speranza di un futuro pagamento e ricevuta (e all'affermazione) che questo strumento di vendita di tutte e singole le condizioni soprascritte non sia così fatto e fatti, rimossa e ripudiata anche qualsiasi altra causa.

Fatto nel Pasquierio di Roveredo nella stuva grande del tribunale, presenti come testimoni il signor Francesco Bolzono notaio di Grono, il signor Giovanni del Molinario notaio di Calanca, Giovanni del quond. Marcantonio del Ronco parimenti di Calanca, ser Stefano Tartaino di Roveredo, il signor Giovanni Mafiollo notaio di San Vittore, il signor Antonio del Lazaro di Soazza e Giovan Battista dei Censi notaio di Cama, tutti testimoni noti ed idonei chiamati ed espressamente rogati.

(SEGNO DEL TABELLIONE : A. M.)

Io Antonio da Molina di Calanca, figlio del signor Bartolomeo del ser Geneso (?) di Calanca, per autorità imperiale pubblico notaio della Valle Mesolcina e Cancelliere della predetta Valle così richiesto detta questo strumento di vendita di tutte e singole le soprascritte cose: lo feci scrivere da altra persona per me fidata e qui mi sottoscrisse.

Laus Deo.

Ascona, 14 marzo 1951.

²⁾ Piccola lacerazione nella pergamena.

Factum tale in risoluzione della Valle Misolcina al Sig.r Conte Triuultio, fine XVI secolo

La Mesolcina — il Moesano di oggi — si svincolò definitivamente dai Trivulzio il 2 ottobre 1549 versando la somma di 24.500 fiorini d'oro. Subito dopo quell'anno però si fece innanzi il conte Teodoro de Sacco, discendente dei primi signori della Valle, e sollevò sua pretese che le Tre Leghe cassarono nel 1561. Il de Sacco non s'adagiò e « tentò nuoue lite » perché, a suo dire, la Valle costituiva un « feudo imperiale e fidecomisso » ¹⁾ della sua casa.

La confutazione delle pretese e delle argomentazioni è accolta nello scritto (in nostra mano) che pubblichiamo. È steso, lo scritto, in bella calligrafia, su carta un po' rovinata nelle pieghe. Se anche non porta né data né firma, il testo rivela ad usura che è di quegli anni e va considerato copia di un atto ufficiale.

A. M. Zendralli

Factum tale in risoluzione della Valle Misolcina al Sig.r Conte Triuultio

Possederno li SS.ri Conti di Sacco per molti secoli, qualche Dominio, et Titolo di Sig.ria nel Contato di Misolcina, non già però di total padronanza, essendo sempre stato l'autorità di giudicare le cause ciuili, et criminali dell'i huomini d'essa Valle, et non dell'i SS.ri di Sacco, ne meno de successori, con altre immunità, come per suoi priuilegi appare.

L'anno .1480. il Sig.r Conte Pietro di Sacco fece uendite delle sue raggi(oni), che haueua in questa Valle, al Magno Gio: Giacomo Triuultio, per Sedici Mille fiorini, de quali ne pagò se non dieci Mille, et pero uenne il detto Sig.r Conte Pietro con Mille huomini armati della nostra Legha Grisa, a sacchegiar l' Valle, non pottendo in altro modo esser pagato, doue si comprende, che il Dominio era poco, non ualendo più sedici Mille fiorini, che se fosse statto libero haueria ualuto più di Cento Mille.

L'anno .1496. detto Sig.r Conte Gio: Giacomo, per assicurarsi, che detto Sig.r Conte Pietro nella sudetta Legha, non offendesse più l' Valle, trattò una Confederatione con la sudetta Legha Grisa, nella quale incorporò la sudetta Valle, per uno membro d' essa Legha, la qual auendo prima sette Comuni grandi accettò l' Valle per l' ottauo, sottponendosi esso; et li Popoli di questa Valle, a tutte le leggi, consuetudini, statuti, ordini et decreti d' essa Legha, conforme al tenore della Carta della parte, senza niuna riserua del Sacro Romano Impero, ne d' altra cosa, come constà per la Confederatione chiamata la Carta de Cinq: Sigilli, et dal' hora impoi fu riconosciuto il detto Sig.r Conte con tutti li Popoli della Valle per Confederati Grisoni come l' anno .1512. andò la detta Valle con il restante della sudetta Legha, insieme con l' altre due Leghe, al acquisto della Valletilina, et l' hanno sempre goduta in compagnia dell' altre Comunità, et Leghe sin al presente.

¹⁾ Fidecomesso: disposizione testamentaria con cui s'impone all'erede di conservare il patrimonio per trasmetterlo intatto ai discendenti.

Volle il Sig.r Conte Gio: Giacomo aggrauar detti Popoli, oltre le sue ragg(oni); s' oppose la Valle, egli per smarir li Popoli, fece gettar d' un merlo Gasparo Notar di Misocho ; fù per cio bandito dall' Valle, ne ci puote ritornar senza licentia, et uolonta della Valle, et delle Leghe, dopo esser statto fuori da tre in quattro anni.

L' anno .1525. fu sforzato il Sig.r Conte successore del Magno lasciar demolir la Roccha di Misocho con suo grandiss(si)mo danno, et disgusto per ordine della Legha, ne puote contradire, come Confederato, essendo sottoposto alle loro leggi, et ordini.

Fu mossi in diuersi tempi, diuerse liti, per l' huomini della Valle, contra detto Sig.r Conte, et particolarmente l' anno .1549. contra del Sig.r Conte Francesco Triuultio, doue era necessitato, come Confederato comparere in Sassamo, ragg' e neutrale deputata dalla Legha, a rispondere alle dimande della Valle, et perse anchora diuerse sentenze, che gli diedero causa a fargli la renuntia delle sue ragg' i, ch' aueua sopra alla Valle, come appare per il contratto fatto l' istesso anno .1549. li duoi ottobre per la Summa de Ventiquattro Mille Cinq. Cento Scudi, che furno tutti pagati, fuori, li sei Mille Cinq. Cento, per non hauer esso Sig.r Conte uoluto uenire al stabilito termine, à consegnarne tutte le ragg' i pertinenti alla Valle, et farne l' istruimento d' uendita, conforme al patto nella conuentione posto, che non comparendo detto Sig.r Conte, à farne l' uendita, et consegnarne le scritture, in detto termine, hauesse perso li detti Sei Mille Cinq. Sento Scudi.

*Fu l' anno .1561. sopra le pretense d' esso Sig.r Conte giudicato, et annullato in Sas-
samo per sentenza le sue dimande.*

*L' anno .1580. ritornò il Sig.r Conte Theodoro, alias Rafaele suo figliolo, et tentò nuoue lite in Jante, doue che non comparendo l' agenti della Valle per sentenze ottenute in Sassamo, fatte due contumacie, e fauor di detto Sig.r Conte dalla su-
detta Legha nostra..... riconosciuto p. uero (?) herede, tanto in questo, come nell' altra Sig:ie di Valle Reno et forauia, et comparendo poi alla terza, fu stabili-
to, per li Sig.ri della Legha, che si comparise à Tronte, il Santo Georgio prossimo, doue riueder si douesse, tutte le sentenze, per la finitiua, il che fu accettato per ambe le parti.*

Comparsero l' agente della Valle nel termine stabilito, comparsero anche l' agente d' esso Sig.r Conte dimandando nuouo termine per far comparere personalmente esso Sig.r Conte, et gli fù concesso.

Nel detto termine stabilito comparsero ambe le parti, et doppo lunghe disputte, fu giudicato, à fauor della Valle, dimodoche detto Sig.r Conte, non hauesse mai più niuna pretensa tanto per la Sig:ria, come per li Sei Mille Cinq. Cento Scudi, imponendo perpetuo silentio alla detta causa, con ordine alla Valle di non esser mai più obligati a rispondere in giudicio alchuno, per questa causa, sopra di che stando che la Valle Misolcina, non hebbe mai sogettione al Sacro Romano Imperio, la Valle ha posseduto, con ogni pacifico possesso sin al presente.

In hora di nuovo l' Ill.mo Sig.r Conte Theodoro presente ci molesta sotto pretesto di feudo Imperiale, et Fidecomisso, a cui si risponde, che non consta di niun feudo il che s' uede dalla uendita fatta dal Sig.r Conte Pietro di Sacco al Magno Triuul-

tio, oue non si fà una minima mentione di feudo, ne licenza di niuno Imperatore. S' uede il medemo dalla Carta della Legha, oue detto Magno Triuultio incorporò la detta Valle, nella Legha Grisa, senza pur tocar una mentione ò sola parola di feudo; Il medemo si scorge dalla guerra che fece le Tre Leghe, con Massimiliano primo l'anno 1499. nella quale furo presenti, li Popoli di questa Valle, con li Bombardieri del istesso Sig.r Conte Triuultio, con quattro pezzi d'Arteglierie, et altre armi, et munitioni leuate dal Castello di Misocho, come Confederato, con la detta Legha, oue sisaria (si saria: si sarebbe) fatto reo di lesae Maestatis se fosse statto feudo, et dalla pace perpetua, che fecero le Tre Leghe, con l'istesso Imperatore, s' uede che non hauuea alchuna pretensa, sopra li Popoli di questa Valle, puoiche riserua solamente le sue ragg' i sopra l'otto Dritture, et altri logi sottoposti, non facendo alchuna mentione di questa Valle; Dal contratto fatto, con il Sig.r Marchese Francesco suo Abiadigo, con la Valle, s' uede il medemo, oue non obliga li detti Popoli ad hauer licenza dal Imperatore, ma si bene dalla Legha Grisa come Mastrato et Prencipe supremo di tutto quello che si ritrouava nel distretto, et dominio della detta Legha; In uirtù della Confederatione, si comprende il medemo, nelle diuerse liti, occorse fra esso Sig.r Magno Triuultio, et suoi successori, et li Popoli di questa Valle, che non già sotto l'Imperio, ma nella detta Legha si sono proseguite, et terminate. La demolitione del Castello di Misocho segùì d'ordine della detta Legha Grisa, che se fosse statto feudo haueriano sotto la pace perpetua, il che non è seguito hauendo l'Imperatore in ogni tempo, ricognosciuto li Popoli di questa Valle, per liberi Confederati, non già feudatari, ò Vassalli, come apare per la renouatione della detta pace perpetua l'anno passato (?) in Milano et il presente in Lindau, et dato et non concesso che fosse statto (?) per detto Magno Triuultio o altri riceuuto qualche dignità dal Sacro Romano Imperio, non può pregiudicare alla Valle che non ha consentito in cosa alchuna, oltra che detto Sig.r Conte, confessà, ch' il Magno ottene la licenza da Massimiliano primo di poterla alienare, ma che non l'alienò, cosa che se il feudo per lui ottenuto da Federico, come accenna, passa nelli discendenti, e substituti, perche non deue passare, con le medeme raggioni, la licenza ottenuta da Massimiliano primo.

Quanto il fidecomisso, non si puo uerificare, essendo semplice Testamento, ò codicillo, nel quale non lascia la Valle fidecomissaria, ma dice che li frutti della Valle non si potessero alienare, ma restassero, per mantenimento del Castello, qual essendo demolito d'ordine, et licenza della Legha, fù per l'istessa Legha anchor concesso licenza, al Sig.r Marchese Francesco d' alienare li frutti dell' Valle, con tutto ciò che egli hauuea nel suo Dominio, come disopra, oltra che non poteua far alchun testamento, codicillo, ne tampoco fidecomisso delli beni existenti nel sudetto Dominio senza licentia della detta Legha, per le leggi municipali della Legha, le quali non solo dispongono, che non si possi testare, ma che chi godera, un ben comprato, ò cambiato per anni duodieci in pacifico possesso, non possi mai più sin imperpetuo esser per tal compra molestato, ne perturbati, di che..... certificati, li successori, e substituti del Magno Triuultio ci hanno lasciati sin al presente, quieti et pacifici, come si spera nell..... del presente Ill:mo Sig.r Conte Theodoro, che farà il simile.